

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 582**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BENVENUTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2006**

—————

Agevolazione in favore degli investitori danneggiati  
da *crack* finanziari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce, con aggiornamenti ed integrazioni, la proposta di legge - atto Camera n. 6124 della XIV legislatura - presentata il 6 ottobre 2005 in coincidenza con l'inizio dell'esame parlamentare della legge finanziaria per il 2006 (poi divenuta legge 23 dicembre 2005, n. 266).

La proposta nasceva e nasce dalla considerazione che in questi ultimi dieci anni le obbligazioni societarie sono divenute, soprattutto a seguito della sensibile riduzione dei rendimenti offerti dai titoli di Stato, uno strumento finanziario utilizzato in modo massiccio dai risparmiatori italiani, in particolare al fine di integrare i redditi da lavoro dipendente e le pensioni.

Oltre che alle obbligazioni societarie, emesse da importanti gruppi industriali e finanziari del Paese, i risparmiatori hanno fatto ricorso ad obbligazioni emesse da Stati sovrani quali il Brasile, la Russia, l'Argentina e altri, che si sono affacciati da tempo sul mercato finanziario internazionale offrendo titoli con alte cedole annuali, ma con rischi connessi alla loro situazione finanziaria talora «problematica».

I nostri intermediari bancari e finanziari hanno così potuto «fare il pieno» dei proventi di intermediazione e di negoziazione dei suddetti titoli, non di rado però omettendo il rispetto dei criteri prudenziali stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dai regolamenti attuativi della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Ciò è avvenuto anche in quanto le predette regole, benché rigorose e dettagliate, risalgono però ad anni in cui il mercato in que-

stione non era ancora particolarmente sviluppato e sono quindi divenute in parte inidonee, ancorché sempre insostituibili per la tutela di base degli investitori e l'integrità dei mercati, di fronte a negoziazioni di massa.

Nel predetto quadro generale, è venuto tuttavia ad inserirsi in modo estremamente traumatico il *default* di grandi società, quali Parmalat e Cirio, che hanno emesso *bond* per miliardi di euro, e di uno Stato sovrano quale l'Argentina.

I risparmiatori italiani coinvolti in questi veri e propri disastri finanziari sono stati, si stima, oltre 700.000.

La possibilità che i suddetti risparmiatori, in massima parte famiglie di impiegati e pensionati, possano ottenere il risarcimento dei danni patiti, in assenza di effettive norme di tutela del risparmio e di procedure di indennizzo stragiudiziali, deve passare per ora necessariamente attraverso le azioni legali che i singoli risparmiatori possono intentare nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, chiaramente in presenza di inadempimenti degli stessi rispetto alle regole di comportamento.

Inoltre, la persistente assenza della *class action* nel nostro ordinamento fa sì che le azioni giudiziarie non possano che essere individuali, e quindi estremamente dispendiose.

Proprio i costi alti che i risparmiatori devono sopportare per esercitare un loro diritto riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione, cioè quello di ricorrere a un giudice, nonché il pericolo della condanna al pagamento di ingenti spese legali in caso di soccombenza per liti anche non temerarie, fa poi sì che solamente una minima parte dei risparmiatori sia indotta a tutelare effettivamente i propri diritti, inducendo un chiaro

senso di frustrazione e di impotenza in quasi tutti gli altri, situazione questa che costituisce un vero e proprio *vulnus* pubblico e danneggia altresì direttamente e indirettamente la credibilità e la funzionalità dei mercati finanziari.

Si rende pertanto necessario intervenire al fine di restituire ai cittadini il diritto di tutelare i propri interessi economici e finanziari, senza tuttavia che ciò possa assolutamente legittimare temerarie azioni legali, e allo stesso tempo è necessario spingere consapevolmente e responsabilmente gli intermediari a trovare delle soluzioni conciliative stragiudiziali.

Possiamo affermare che il meccanismo qui delineato è effettivo ed efficace, a differenza per esempio della pura fumosità pre-elettoralistica della soluzione spacciata come indennitaria citati commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2006.

In merito a quest'ultimo tardivo risveglio da un loro sonno profondo, desideriamo ricordare che la maggioranza e il Governo di allora hanno sistematicamente boicottato, nell'intera XIV legislatura, tutte le pur numerose iniziative de L'Ulivo tese alla protezione dei risparmiatori e degli investitori.

Si andava dalla legittimazione dell'azione giudiziaria collettiva (*class action*) all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi Cirio, Parmalat, Giacomelli e Argentina, proposte di legge entrambe approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati nel luglio 2004 ma mai calendarizzate, per indisponibilità della maggioranza e per inerzia del Governo, al Senato della Repubblica.

Si arrivava alla nostra proposta di legge per l'automatico parziale rimborso ai sottoscrittori di *bond* argentini (atto Camera n. 4703), tenuta bloccata a metà strada in Aula dalla obliqua, speciosa e pretestuosa opposizione strisciante della maggioranza,

cui, sempre nel luglio 2004, si è volentieri accodato il Governo. Aggiungiamo che la medesima disposizione, sempre riproposta nel frattempo in tutte le sedi normative possibili, era risultata altrettanto sistematicamente respinta.

Anche per l'esigenza di rapidità che deriva dal rischio di incombenza di termini di prescrizione a danno dei risparmiatori che non hanno finora agito contro gli intermediari nel caso specialmente dei *bond* argentini, il presente disegno di legge esonera dal pagamento del contributo unificato i ricorsi giudiziari contro gli intermediari negozianti dei titoli nei limiti individuali di investimento di 250.000 euro, limite entro il quale viene altresì previsto un significativo credito di imposta a favore degli intermediari che sceglieranno di evitare il ricorso alle aule di giustizia, accedendo viceversa a procedure individuali o collettive di conciliazione stragiudiziale.

Come ricordato, al doveroso fine di sostenere la parte debole del rapporto fra il risparmiatore e la finanza, viene inoltre disposta la compensazione delle spese legali anche in caso di soccombenza dell'investitore, salvo il caso di riconosciuta lite temeraria.

La copertura finanziaria del provvedimento, reperita attraverso il meccanismo del recupero dei conti, depositi e rapporti «dormienti» del sistema bancario e finanziario, viene perfezionata nell'articolo 3 rispetto a quella prevista dal comma 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, oltre che per le ragioni sistematiche, anche per tenere conto delle puntuali e condivisibili osservazioni dell'11 aprile 2006 del Consiglio di Stato.

Conseguentemente, il presente disegno di legge prevede l'abrogazione dei più volte citati commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I possessori di obbligazioni emesse da società, da altri emittenti, anche pubblici, e da Stati sovrani, dichiarati insolventi alla data del 31 dicembre 2003, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione di quanto investito da parte degli intermediari bancari e finanziari che hanno eseguito la negoziazione, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.

2. Il giudice, in caso di soccombenza degli investitori, dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai giudizi risarcitori che hanno ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun investitore di cui al comma 1.

## Art. 2.

1. Le somme erogate dagli intermediari bancari e finanziari al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o collettiva, gli investitori di cui all'articolo 1, danno diritto a un credito di imposta per l'intermediario pari al 30 per cento dell'importo corrisposto all'investitore a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun investitore, di 250.000 euro. A tali procedure di conciliazione si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge si provvede mediante istituzione di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti, depositi e rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti, depositi e rapporti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede in ogni caso che:

*a)* la mancata movimentazione, ad iniziativa del cliente o di terzi, si sia protratta per almeno 15 anni, incluso il periodo eventualmente trascorso alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* all'intestatario, ovvero ai suoi aventi causa, sia inviata una comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, con almeno centottanta giorni di preavviso;

*c)* venga attribuita agli intestatari ed ai loro aventi causa la facoltà di rientrare in ogni momento in possesso dei conti, dei depositi e dei rapporti, al netto delle spese documentate e degli interessi eventualmente maturati dal momento della definizione di «dormienza».

## Art. 4.

1. Sono abrogati i commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



